




**studio associato**

Via Giorgio e Guido Paglia, n° 21 – 24122 BERGAMO – e-mail: bergamo@eurogeo.net  
Tel. +39 035 248689 – +39 035 271216 – Fax +39 035 271216

REL. SS-21 08/09/2013

## Comune di Cavernago

Via Papa Giovanni, 24 – Cavernago (BG)



### INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA ai sensi della D.G.R. 7/7868/2002 e successive modifiche e integrazioni


*Norme tecniche di attuazione*

Bergamo, settembre 2013

*Massimo Elitropi*



*Renato Caldarelli*







## Sommario

<b>OGGETTO</b>	<b>5</b>
<b>1 RETICOLO IDRICO MINORE</b>	<b>5</b>
<b>2 VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO</b>	<b>5</b>
<b>3 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE</b>	<b>5</b>
<b>3.1 Regio Decreto 523/194</b>	<b>6</b>
<b>3.2 Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po</b>	<b>8</b>
<b>4 RETICOLO IDRICO MINORE</b>	<b>12</b>
<b>5 CONSORZI DI BONIFICA</b>	<b>13</b>
<b>5.1 Definizioni</b>	<b>13</b>
<b>5.2 Riferimenti normativi</b>	<b>14</b>
<b>5.3 Competenze</b>	<b>15</b>
<b>5.4 Dimensionamento fasce di rispetto</b>	<b>16</b>
<b>5.5 Regolamentazione delle attività all'interno delle fasce</b>	<b>17</b>
<b>5.6 Interventi di manutenzione dei corsi d'acqua</b>	<b>20</b>
<b>5.7 Modalità di realizzazione di nuovi interventi</b>	<b>21</b>
<b>5.8 Pratiche autorizzative e canoni</b>	<b>22</b>
<b>5.9 Disciplina degli scarichi</b>	<b>24</b>
<b>6 CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA</b>	<b>26</b>

## Allegati

1. Canoni regionali di polizia idraulica (D.G.R. 9/4287 del 25 ottobre 2012).





## OGGETTO

Il presente regolamento individua le attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico e disciplina le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico attribuite al Comune di Cavernago ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002 così come modificato dalla D.G.R. 7/13950 del 1 agosto 2003 e dalla D.G.R. 9/4287 del 25 ottobre 2012.

### 1 RETICOLO IDRICO MINORE

L'elaborato che individua il reticolo idrico minore è costituito dai seguenti allegati:

1. **Relazione tecnica**; con indicati i criteri adottati per l'individuazione del reticolo idrico minore.
2. **Planimetria** a diverse scale (1:5.000 e 1:2.000) con riportati i corsi d'acqua individuati dal rilievo aerofotogrammetrico, quelli individuati come demaniali sulle mappe catastali, i corsi d'acqua coperti, etc..
3. **Il presente Regolamento dell'attività di Polizia Idraulica** di competenza del Comune di Cavernago con l'indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore.

Il reticolo idrico, le relative fasce di rispetto e il regolamento sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ sul quale è stato espresso parere tecnico favorevole Rep. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ dalla Sede Territoriale di Bergamo della Regione Lombardia.

### 2 VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO

Lo studio di individuazione del Reticolo Idrico è parte integrante dello strumento urbanistico comunale, pertanto qualsiasi modifica cartografica e normativa del reticolo idrico deve essere recepita attraverso relativa modifica dello strumento urbanistico stesso.

### 3 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

I corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale sono elencati nell'Allegato A alla D.G.R. 9/4287 del 25 ottobre 2012.



L'unico corso d'acqua appartenente al reticolo idrico principale che interessa il territorio comunale di Cavernago è il Fiume Serio (codice regionale BG088) a cui è assegnato il n. 146 nell'elenco delle acque pubbliche.

Le norme che regolano le attività all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico principale sono:

- Il R.D. 523 del 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) definito dall'Autorità di Bacino del fiume Po.

### **3.1 Regio Decreto 523/194**

Il R.D. 523/1904 all'art. 96 determina "*i lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, ...*" definendo inoltre l'estensione delle fasce di rispetto in cui valgono tali norme.

Previa autorizzazione dell'Ente preposto (Regione Lombardia) è possibile derogare dalle suddette norme.

#### **3.1.1 Norme relative al R.D. 523/197**

Sul Fiume Serio è stata applicata una fascia di rispetto di 10 m dal piede degli argini o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa dai corsi d'acqua, così come previsto dal R.D. 523/04, al quale si rimanda per completezza e approfondimenti, nelle quali vige il regolamento di seguito descritto.

##### **3.1.1.1 Attività consentite e vietate**

All'interno delle fasce di rispetto verranno applicate le seguenti disposizioni:

- a. È assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, al fine della moderazione delle piene;
- b. È vietata qualsiasi edificazione;



- c. È consentita l'attività agricola purché sia fondata su colture permanenti che non richiedano lavorazione del terreno;
- d. Sono consentiti gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- e. Sono consentite le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno dei centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- f. È vietata la distribuzione di reflui zootecnici ad eccezione del letame;
- g. Sono consentiti interventi di miglioramento e ripristino della vegetazione ripariale e/o di sistemazione a verde con la realizzazione di percorsi ciclopedonali (ad una distanza non inferiore a 4,00 mt dal ciglio superiore dell'argine);
- h. Non sono ammessi interventi di movimento terra se non resi necessari da specifici progetti di riqualificazione ambientale;
- i. Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo;
- j. Vigè comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D.Lgs. 152/99 art. 41 e del relativo regolamento di applicazione regionale (ancora da emanare).

### **3.1.1.2 Attività consentite previa autorizzazione dell'Autorità Competente**

- L'art. 12 del P.A.I. stabilisce che l'Autorità di bacino definisce, con propria direttiva, le modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate e urbanizzande nel reticolo idrografico. In attesa che tale direttiva venga emanata, si dovrà rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate adottate ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica. I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono:



- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

In generale dovrà comunque essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Inoltre il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Lo stesso art. 12 al comma 4 del P.A.I. prevede infine che i Consorzi di Bonifica, ove presenti, verifichino la compatibilità degli scarichi delle nuove aree urbanizzate con i propri ricettori, proponendo gli interventi e le azioni necessari agli adeguamenti finalizzati a mantenere situazioni di sicurezza.

- Gli attraversamenti, sia aerei che in subalveo, quali ponti, reti fognarie, gasdotti, servizi tecnologici in genere etc. sono consentiti previa concessione e pagamento del relativo canone regionale. Gli attraversamenti con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino - "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b" paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di bacino n. 2/99). Il progetto di tutti gli attraversamenti aerei dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m tra l'intradosso della struttura e la quota di massima piena. Gli attraversamenti e i manufatti in subalveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

### **3.2 Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po**

Il P.A.I. definisce tre fasce fluviali, definite come al punto 1 dell'allegato 3 delle NdA del Piano stesso. La cartografia originaria del P.A.I. (prot. 014021 del 27.11.2003) ha evidenziato un errore nel tracciamento dei limiti di fascia A e B che è stato successivamente corretto dall'Autorità di Bacino.





Le fasce, la cui estensione è riportata nelle tavole allegare al presente studio, sono così distinte:

- fascia di deflusso della piena (fascia A) costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante la piena;
- fascia di esondazione (fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento;
- area di inondazione per piena catastrofica (fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.

### **3.2.1 Norme relative alle fasce P.A.I.**

#### ***Fascia A – fascia di deflusso della piena***

Nella fascia A sono vietate ai sensi dell'art. 29 delle NdA:

- a. Le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b. La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 22/97, fatto salvo quanto previsto al punto "l" delle attività consentite;
- c. La realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al punto "m" delle attività consentite;
- d. Le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturalizzazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- e. La realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;



f. Il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

Sono invece consentiti:

- a. I cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b. Gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c. Le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d. I prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui;
- e. La realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f. I depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g. Il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto di fascia;
- h. Il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i. il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. M) del D.Lgs. 22/97;
- l. l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 22/97 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs 22/97) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa;



m. l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

### ***Fascia B – fascia di esondazione***

Ai sensi dell'art. 30 delle NdA del P.A.I., nella fascia B sono vietati:

- a. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs 22/97, fatto salvo quanto previsto per le operazioni consentite descritte per la fascia A alla lettera l;
- c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Sono consentiti, oltre agli interventi consentiti per la fascia A (art. 29 NdA):

- a. gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla limitazione della fascia;
- b. gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino;
- c. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- d. l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D. Lgs. 153/99 e successive modifiche e integrazioni;
- e. il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla



pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino.

Gli interventi consentiti debbono inoltre assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area e l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti.

### ***Fascia C – area di inondazione per piena catastrofica***

Per la Fascia C il P.A.I. non prevede l'individuazione di attività possibili o vietate, lasciando agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica la regolamentazione delle attività consentite e vietate (art. 31, comma 4 delle Nda del P.A.I.).

Per tale ambito è definita la seguente normativa che dovrà essere applicata a tutti i settori di ciascuna classe e/o sottoclasse di fattibilità inclusi nella perimetrazione della fascia C. La norma prevede che in fascia C gli interventi non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo, né costituiscano significativo ostacolo al deflusso e/o limitino in maniera significativa la capacità d'invaso. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da un'analisi di compatibilità idraulica che documenti l'assenza delle suddette interferenze o indichi i rimedi progettuali per ovviare a tale rischio quali ad esempio sopralzi, recinzioni impermeabili ed altri accorgimenti tecnici necessari a garantire la sicurezza dei locali in caso di allagamento (altezza degli impianti elettrici dalla pavimentazione).

## **4 RETICOLO IDRICO MINORE**

Nel territorio comunale di Cavernago non sono stati rilevati corsi d'acqua ascrivibili al Reticolo Idrico Minore.

L'Amministrazione Comunale non ha dunque necessità di operare le funzioni di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico Minore e non vengono pertanto redatte norme a esso relative.

Si allega comunque al presente documento la tabella con l'importo dei canoni di polizia idraulica allegato alla D.G.R. 9/4287 del 25 ottobre 2012 e valido sino a nuove disposizioni della Regione Lombardia.



## 5 CONSORZI DI BONIFICA

I consorzi di bonifica esercitano, ai sensi della lett. C), comma 4 dell'art. 5 della L.R. 7/2003, le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali individuati nell'allegato D della D.G.R. 9/4287 del 25 ottobre 2012 e specificato negli elaborati di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Il territorio comunale di Cavernago è interessato dalla presenza di rogge e canali in gestione al Consorzio della Media Pianura Bergamasca.

### 5.1 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento, ai termini tecnici utilizzati vengono attribuiti i significati ripresi nelle seguenti definizioni:

- a. Reticolo di Bonifica: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "D" alla D.G.R. 9/4287 del 25 ottobre 2012 "Individuazione del reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica", integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica identificata emersi in fase di approfondimento d'indagine nella definizione del reticolo minore comunale (sarà cura dei Consorzi suddetti provvedere a comunicare tali integrazioni agli uffici regionali).

A tale reticolo appartengono tre differenti tipologie di corsi d'acqua:

- canali di bonifica idraulica realizzati dal Consorzio di Bonifica con finanziamenti pubblici o privati;
- canali privati, gestiti dal Consorzio di Bonifica o da Compagnie private, per uso promiscuo;
- corsi demaniali che erano stati iscritti nell'elenco delle acque pubbliche le cui competenze sono state attribuite al Consorzio.

- b. Fascia di rispetto: è definita come una porzione di territorio nell'intorno dei corsi d'acqua da tutelare, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente regolamento, misurata dal piede dell'argine esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa per entrambe le sponde.



## 5.2 Riferimenti normativi

Riferimento ai sensi del presente regolamento attuativo sono:

- la D.G.R. n. D.G.R. 9/4287 del 25 ottobre 2012 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”;
- il R.R. n. 3 del 08/02/2010 “Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;
- la L.R. n. 31 del 05/12/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;
- il R.D. n. 523 del 25/07/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”
- il R.D. n. 368 del 08/05/1904 “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi” - titolo VI “Disposizioni di polizia”.

In particolare, in allegato D alla D.G.R. 9/4287 del 25 ottobre 2012 (che sostituisce integralmente le precedenti) è riportato l’elenco dei corsi d’acqua appartenenti alla rete di bonifica, ai quali si applicano le indicazioni e prescrizioni del presente documento.

Nella L.R. n. 31/2008, invece, all’art. 85 comma 5 viene affermato che la Giunta Regionale individua il reticolo idrico di competenza consortile e approva il regolamento di polizia idraulica. Fino all’entrata in vigore di tale regolamento, vengono applicate le disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904 – titolo VI.

Tale regolamento è stato pubblicato da Regione Lombardia in data 08/02/2010, con le finalità prioritarie di conservare le opere di bonifica e irrigazione affidate ai Consorzi, tutelare il reticolo idrico di competenza consortile, difendere le relative fasce di rispetto.

Per quanto attiene, quindi, i corsi inseriti nella rete di bonifica, la disciplina delle attività di polizia idraulica è normata dal suddetto regolamento, che è stato elaborato con riferimento a quanto disposto dal titolo VI del R.D. 368/1904, che indica, all’interno di



ben stabilite fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze, le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione o nulla osta idraulico da parte del competente Consorzio.

Il R.D. n. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” resta comunque il principale riferimento ai fini delle definizioni di acque pubbliche e di attività vietate o soggette a restrizione, da applicarsi ai corsi appartenenti rispettivamente ad allegato A e a reticolo idrico minore di competenza comunale.

### **5.3 Competenze**

La D.G.R. 7/7868 c.m.i. trasferiva una serie di competenze in termini di gestione del Reticolo Idrico Minore dalla Regione alle Amministrazioni Comunali, alle Comunità Montane e ai Consorzi di Bonifica. In particolare, la delibera stabiliva, con decorrenza 15/02/2002, il trasferimento delle funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico consortile, di cui all’allegato D alla stessa, e le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d’acqua appartenenti alla suddetta classificazione, ai Consorzi di Bonifica.

Tali funzioni sono confermate ai sensi di quanto stabilito al punto 9 della D.G.R. 9/4287 del 25 ottobre 2012.

In particolare, le competenze in esame possono essere riassunte in tre categorie:

- *Urbanistiche*: mappatura dei corsi d’acqua del reticolo idrico consortile e definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative;
- *Manutentive*: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento;
- *Amministrative*: rilascio di concessioni, autorizzazioni, nulla osta, pareri, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica.

Le attività di carattere urbanistico sono di competenza dell’Amministrazione Comunale, che ha il compito di acquisire a livello di strumento urbanistico comunale le fasce di rispetto su tutta la rete di bonifica, così come definite dal competente Consorzio.



Per quanto attiene gli interventi di manutenzione e di gestione amministrativa del reticolo idrico definito nell'allegato D alla D.G.R. 9/4287 del 25 ottobre 2012, le competenze sono poste in capo al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

La L.R. 31/2008 (rif. art. 79) riconosce l'autonomia e le funzioni dei preesistenti Consorzi di irrigazione e Consorzi di miglioramento fondiario operanti all'interno dei comprensori di bonifica; a questi viene imposto l'obbligo di rispettare previsioni e imposizioni del piano comprensoriale di bonifica. Parte della rete di bonifica viene data in gestione proprio a questi ultimi, ed è coordinata attraverso la stipula di apposite convenzioni tramite le quali vengono trasferiti anche i compiti di manutenzione e di salvaguardia, ai sensi del R.D. 368/1904, del R.R. 3/2010 e del presente regolamento.

All'interno delle suddette convenzioni viene anche definita la rappresentatività nei riguardi degli interlocutori istituzionali, ripartita tra Consorzio di Bonifica e Compagnia o Consorzio irriguo.

#### **5.4 Dimensionamento fasce di rispetto**

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Consortile sono fissate, secondo quanto disposto nel R.D. 368/1904, in linea generale in misura pari a 10 m, derogabile a 5 m a seconda dell'importanza riconosciuta ai singoli corsi. Tale indicazione è stata confermata anche nel R.R. 3/2010, art. 3 lettera a).

In particolare, una fascia ridotta a 5 m viene assegnata in base verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- il corso idrico presenta dimensioni dell'alveo relativamente contenute;
- il corso idrico è dotato di portate d'acqua regolate da monte o ridotte durante buona parte dell'anno;
- il corso idrico è caratterizzato dall'essere ramo secondario derivato da un ramo principale di superiore importanza;
- il corso idrico è tombinato o coperto e attraversa aree urbanizzate.





Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze devono essere misurate dal piede dell'argine esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Al presente regolamento viene allegata carta con l'identificazione della rete facente capo al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

### **5.5 Regolamentazione delle attività all'interno delle fasce**

Per quanto attiene i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Consortile, vengono fornite le prescrizioni per la regolamentazione degli interventi all'interno della fascia di rispetto, con riferimento al R.D. n. 368/1904 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi", titolo VI "Disposizioni di polizia idraulica", come recepite nel successivo R.R. 3/2010.

In particolare, si stabilisce che:

1. è vietata la realizzazione di qualsiasi intervento negli alvei dei corsi della rete consortile, ancorché in alcuni periodi dell'anno rimangano asciutti;
2. è vietata la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni all'interno delle fasce di rispetto; per gli edifici attualmente già esistenti sono vietati aumenti di volumetria, mentre sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo sulle volumetrie esistenti;
3. non è consentito apporre recinzioni a distanza inferiore a 4 m dal ciglio o dall'unghia arginale; sono escluse da tale restrizione le opere realizzate con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità, per le quali verranno valutate caso per caso le proposte realizzative sottoposte al Consorzio stesso;
4. non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economico-produttive e installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 4 m rispetto alla sommità della sponda incisa; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale, per i quali il Consorzio fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso per caso;
5. non è consentita la movimentazione di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede degli argini o dalla sommità della sponda incisa per una distanza di almeno 4 m;



6. è vietata l'apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 m;
7. è vietata l'apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua, modificando le condizioni ambientali ed alterando il regime idraulico della rete di bonifica;
8. è vietata la realizzazione di qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni degli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza dei corsi d'acqua della rete di bonifica;
9. è vietata qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale a distanza inferiore ai 10 m dalla sommità della sponda incisa o lungo le vie di accesso ai corsi ed alle opere connesse alla rete di bonifica;
10. è vietato bruciare sterpaglie a distanza tale da recare danno alle sponde, alle staccionate o alle opere di bonifica, così come sradicare o bruciare i ceppi degli alberi e delle palificate che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
11. è vietato il dissodamento di terreni boscati o cespugliati nelle scarpate interne dei corsi d'acqua;
12. è vietato variare o alterare i ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua;
13. ai sensi del D. Lgs. 152/99, art. 41, è vietato qualsiasi nuovo intervento di tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposto da ragioni di tutela della pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale;
14. è vietato scaricare acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
15. è vietato occupare o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua.

Viene comunque fornita tabella riassuntiva delle distanze minime da rispettare per l'esecuzione degli interventi precedentemente citati.

Si evidenzia che, nel caso di corsi d'acqua aventi fascia di rispetto pari a 5 m, se ricadenti all'interno di aree edificate e/o di completamento, eventualmente intubati o coperti, regimati da monte, le distanze precedentemente dettagliate possono essere



ridotte secondo quanto indicato in tabella, comunque previa autorizzazione a seguito di specifiche valutazioni da parte del Consorzio di Bonifica.

ATTIVITÀ	DISTANZA	
	per corsi con fascia di rispetto pari a 10 m	per corsi con fascia di rispetto pari a 5 m
Apposizione di recinzioni	4 m	fino a 1,5 m
Piantagione di alberi	4 m	fino a 1,5 m
Installazione di siepi	4 m	fino a 1,5 m
Movimentazione di terreno	4 m	fino a 2 m
Realizzazione di fabbricati	10 m	fino a 5 m
Apertura di canali	2 m	2 m
Realizzazione di depositi di materiali	10 m	fino a 5 m

Sono interventi che richiedono il rilascio di autorizzazione o concessione da parte del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca:

1. variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
2. interventi di manutenzione o di integrazione del verde ripariale;
3. costruzione di ponti, opere di difesa spondale che non comportino restringimenti d'alveo, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
4. realizzazione di opere di derivazione o di prelievo di acqua dai canali consorziali per usi diversi da quello agricolo;
5. immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
6. costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché sentieri e carreggiate sulle scarpate degli argini;
7. transito sulle sommità arginali e sulle banchine con veicoli di ogni tipo;



8. estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
9. temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio.

Per quanto attiene la possibilità di rettifica di brevi tratti di corso d'acqua, con mantenimento a cielo aperto degli stessi, è compito dell'istante presentare proposta di sistemazione, ponendo particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche idrauliche ed ambientali che caratterizzano il reticolo. Il Consorzio è tenuto a esprimere il proprio parere tecnico sulla verifica di compatibilità idraulica dell'intervento e, successivamente, a concedere autorizzazione/concessione ai lavori; è l'istante stesso che si deve preoccupare di attivare le procedure del caso per la gestione patrimoniale nel caso di canali demaniali con l'Agenzia del Demanio, raccogliendo anche il parere di Regione Lombardia riguardo la variazione del tracciato e conseguente richiesta parere di Variante allo Studio del Reticolo idrico minore, e con il Consorzio di Bonifica per quelli non demaniali.

## **5.6 Interventi di manutenzione dei corsi d'acqua**

La manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico consortile viene attuata dal Consorzio di Bonifica direttamente o mediante accordi o convenzioni con altre Compagnie e Consorzi di Irrigazione esistenti.

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo e sponde) che le opere idrauliche che sul corso d'acqua stesso sono state realizzate (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, ...).

Per poter accedere ai corsi d'acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, previa autorizzazione da parte del Consorzio, che dovranno essere rimosse dopo l'intervento.

Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi:

- opere di pulizia dell'alveo naturale e non, che comporti riempimenti e restringimenti di sezione (ad esclusione dei materiali inerti);
- taglio dell'erba e della vegetazione ripariale;



- rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi;
- ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

Per quanto riguarda, invece, le opere idrauliche, la manutenzione vede l'attuarsi di:

- pulizia e controllo di stabilità delle strutture;
- rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti;
- ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

Interventi di manutenzione di alveo, sponde e opere idrauliche possono essere attuati anche da soggetti diversi, purché debitamente autorizzati dal Consorzio. Tali operazioni, da realizzarsi secondo quanto specificato precedentemente, sono soggette a presentazione di domanda scritta di autorizzazione con breve descrizione localizzativa delle aree o delle opere sulle quali si vuole intervenire.

## **5.7 Modalità di realizzazione di nuovi interventi**

L'imposizione di fasce di rispetto sui corsi d'acqua non è elemento puramente vincolante, bensì fornisce la possibilità di realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati marginali, nonché alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio.

Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise, tipiche dell'ingegneria naturalistica; tali tecniche, infatti, racchiudono il duplice aspetto di contribuire sia alla protezione del suolo che all'arricchimento ecologico e paesaggistico degli ambiti di pertinenza dei sistemi idrici.

La copertura del terreno con semina di essenze arbustive e legnose o di zolle erbose accresce la resistenza del terreno all'erosione e riduce i fenomeni di dilavamento superficiale. Allo stesso modo, lo sviluppo di ambienti naturali ecologicamente ricchi favorisce l'istituzione di attività legate alla conoscenza ed alla fruibilità di ambiti territoriali significativi della provincia.

Si riportano nel seguito alcune indicazioni da seguire in fase di intervento:



- qualsiasi intervento di rimboschimento e semina lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto deve prevedere l'uso di specie autoctone;
- opere di sostegno spondale o interventi di difesa devono essere realizzati utilizzando materiali naturali quali piante, legno, pietrame, reti in fibra naturale, etc.;
- entro il primo metro dal piede arginale o dal ciglio della sponda incisa non possono essere piantate specie arboree ad alto fusto;
- è possibile la messa a dimora di recinzioni, purché realizzate senza muratura al piede, quindi facilmente amovibili, comunque a distanza non inferiore a 4 m rispetto alla sommità della sponda incisa;
- è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo la rete idrica, purché realizzati nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'ambiente; non possono, quindi, essere realizzate asfaltature ma i fondi devono essere mantenuti in materiale naturale, eventuali barriere protettive devono essere realizzate in legno o in materiale idoneo al contesto urbano, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione dei tracciati;
- è consentita la creazione di percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali fluviali, purché impostati nel rispetto della natura e della sicurezza degli utilizzatori, accompagnati da strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali compatibili.

## **5.8 Pratiche autorizzative e canoni**

Le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere nella gestione del reticolo idrico di sua competenza sono identificate in:

1. espressione di pareri di compatibilità idraulica;
2. rilascio di autorizzazioni per interventi inerenti i corsi d'acqua e le attività all'interno delle fasce di rispetto;
3. emissione di canoni per il rilascio delle concessioni;
4. riscossione di canoni di cui sopra;
5. attività di manutenzione sui corsi di competenza.



Le concessioni riguardano opere interferenti con il corso d'acqua e le sue pertinenze, hanno carattere oneroso e sono soggette a pagamento di canone di polizia idraulica; le autorizzazioni, invece, riguardano il permesso di eseguire interventi e opere nelle fasce di rispetto e non sono soggette a pagamento di canone.

Al momento del rilascio della concessione, ne vengono stabiliti condizioni, durata e importo del canone da versare al Consorzio. Generalmente la durata è fissata in 8 anni, salvo casi particolari di opere per le quali sono necessarie valutazioni specifiche. La durata massima viene comunque stabilita in anni 19.

A tutte le pratiche di polizia idraulica esistenti o aperte relative ai corsi d'acqua consortili, si applicano i canoni di polizia idraulica definiti nella D.G.R. 9/4287 del 25 ottobre 2012, allegato C.

In particolare, le opere o attività soggette a tali canoni sono riassunte nei gruppi che seguono:

- a. attraversamenti;
- b. parallelismi;
- c. coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi;
- d. scarichi;
- e. transiti arginali e rampe di collegamento;
- f. occupazione di aree demaniali.

Consorzio di Bonifica, con propria determinazione, ha definito ulteriori categorie di opere soggette a Canone specifico, che vengono nel seguito riportate:

- muri di sponda con plinto di fondazione;
- canalizzazioni a cielo aperto complete di fondo e sponde in manufatto cementizio;
- concessioni in uso di aree rese disponibili a seguito della tombinatura di canali di pertinenza consortile eseguite dal Consorzio;
- utilizzazioni non agricole di acque consortili comunque compatibili con la gestione irrigua.



L'elenco dei canoni come indicato nell'allegato C alla D.G.R. 9/4287 del 25 ottobre 2012 è riportato in allegato al presente regolamento, unitamente ai canoni specifici sopra definiti.

I richiedenti la concessione/autorizzazione per le opere inerenti il reticolo idrico consortile devono presentare la seguente documentazione di rito:

1. domanda completa di dati anagrafici e fiscali, secondo fac-simili predisposti dal Consorzio;
2. relazione tecnica di accompagnamento descrittiva dell'intervento che si vuole realizzare, redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da eventuali modifiche che subentreranno al presente regolamento;
3. disegni del manufatto;
4. corografia in scala 1:10.000;
5. copia autentica dell'estratto catastale in scala 1:2.000;
6. aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
7. fotografie del luogo interessato dalla domanda.

## **5.9 Disciplina degli scarichi**

L'autorizzazione agli scarichi in corso d'acqua superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/06 c.m.i. è di competenza dell'Amministrazione Provinciale. Per quanto attiene le quantità scaricabili nei corsi inseriti nel reticolo di bonifica, l'Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere preventivo rilasciato dal Consorzio di Bonifica. Il Consorzio stesso rilascia anche concessione per la realizzazione del manufatto di recapito, per il quale il soggetto richiedente è poi tenuto a versare relativo Canone concessorio in base alle indicazioni riportate nel paragrafo precedente.

Norma di riferimento per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili sono le "Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) e le indicazioni fornite dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque come recepite dal Programma di Tutela ed Uso delle Acque approvato da Regione Lombardia, cui si rimanda per qualsiasi riferimento.

Il P.A.I. prevede l'emanazione di una direttiva specifica da parte dell'Autorità di Bacino, che non è ancora stata pubblicata. Nelle more di emanazione della suddetta direttiva e in





assenza di ulteriori indicazioni, valgono i criteri stabiliti nella normativa regionale (P.T.U.A.), che forniscono le seguenti portate ammissibili ai corsi d'acqua in relazione alla capacità di smaltimento del corpo recettore:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Sono escluse da tali limiti le aree montane e quelle afferenti direttamente nei fiumi Serio, Adda Cherio, Brembo, Oglio.

In linea generale, gli obiettivi del P.T.U.A. sono quelli congiunti di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie e di tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali; a tal riguardo, devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e solo in via subordinata lo scarico in corsi d'acqua superficiali. In particolare:

- *aree di ampliamento ed espansione residenziale*: deve essere previsto, ove possibile in base alle caratteristiche del suolo, il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superficie impermeabilizzate; ove ciò non è possibile, si deve prevedere lo smaltimento tramite fognatura;
- *aree di ampliamento ed espansione industriale*: deve essere prevista la separazione delle acque di prima pioggia suscettibili di essere contaminate, che andranno immesse in pubblica fognatura; le acque eccedenti la prima pioggia e tutte le acque provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle superficie non suscettibili di contaminazione saranno smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ove possibile. Nel caso in cui non sia possibile lo smaltimento delle acque meteoriche in loco o attraverso la rete fognaria, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno  $T = 20$  anni).

Ai fini dell'ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità delle acque scaricate, si fa riferimento a:



- regolamento regionale 24/03/2006, n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- regolamento regionale 24/03/2006, n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- D. Lgs. 152/06.

Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita dell’argomento.

Preliminarmente o congiuntamente alla presentazione della domanda di autorizzazione alla Provincia, viene richiesto il parere del Consorzio di Bonifica secondo procedura che richiede la seguente documentazione di rito:

1. corografia in scala 1:10.000;
2. estratto aerofotogrammetrico in scala 1:2.000 o 1:5.000;
3. estratto mappa catastale in scala 1:2.000;
4. disegni del manufatto di scarico: piante, sezioni e prospetti in scala adeguata;
5. fotografie del luogo interessato dalla domanda;
6. relazione tecnica di accompagnamento con valutazione della portata dello scarico e del corso d’acqua recettore con tempo di ritorno  $T = 20$  anni.

## **6 CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA**

In allegato al presente regolamento sono inserite le tabelle per il calcolo dei canoni di polizia idraulica, quando dovuti.

Tali canoni fanno riferimento alla D.G.R. 9/4287 del 25 ottobre 2012. Qualora la Regione Lombardia li modificasse, l’Amministrazione Comunale è tenuta ad aggiornarli secondo le nuove disposizioni.